







### NON DOVE MA COME

Breve scritto sul fenomeno associativo mafioso, dall'analisi della fattispecie codicistica dell'art. 416-*bis* c.p., al racconto di celebri storie di mafia, dando voce alle percezioni popolari di chi, dalla mafia, si ritiene lontano.

Un percorso trasversale rispetto a quell'Italia che, troppe volte, s'illude di poter ridurre le associazioni mafiose ad un problema del Sud.

Progetto realizzato sviluppando la tesina redatta da A Zerrillo e J. Eccher, durante il corso *diritto penale*, frequentato nel percorso di laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà degli Studi di Verona, nell'anno accademico 2020-2021.

A cura di *Alessandro Zerrillo*



## PREFAZIONE

Questo testo si innesta sull'omonima tesina redatta in precedenza da me e dalla collega di studi Julia Eccher, operato che venne realizzato durante il percorso di studi dedicati alla parte speciale del Codice penale, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Verona.

Data la soddisfazione, frutto del buon esito dello scritto, e il personale interesse per i reati associativi, che, da sempre, è uno dei principali fuochi animanti la mia passione per il diritto, ho deciso di rimettere mano a quanto precedentemente realizzato, per curare e chiarire alcuni aspetti, apportando anche il contributo di fonti autorevoli.

Il tema mafioso, termine del tutto inventato dai media, dal momento che, com'è noto, gli affiliati ai vari clan delle diverse organizzazioni non adottano mai questo termine per definire la propria appartenenza, ha da sempre suscitato in me un curioso interesse, sin dai tempi dei banchi delle scuole elementari quando, di nascosto, leggevo qualche pagina dei libri a ciò dedicati, presenti nella libreria di mio padre; interesse che, ad oggi, ha ricevuto ulteriore linfa dall'aver presenziato ad un'udienza, al banco della difesa, innanzi la Corte d'Assise d'Appello di Palermo per assistere un imputato proprio per 416-*bis*.

Quando si affronta il tema della mafia, spesse volte, si riscontra il quasi disprezzo della gente che, per ovvio, avversa alle organizzazioni, storce il naso alla sola idea di sentir parlare di tali realtà, non cogliendo, pare, la netta e irriducibile differenza che separa il trattare un argomento dall'argomentare a favore d'un tema trattato. La lotta alle mafie, tutte, infatti, non può che scaturire e fondarsi su una accorta e dedicata conoscenza delle stesse, dei metodi, usanze e sviluppi.

Il mio cognome è, proprio, Zerrillo, legatissimo per radice ed origine ad Inzerillo, famiglia di spicco dell'assetto di Cosa Nostra prima della seconda guerra di mafia, vinta da Salvatore Riina, ma non è che per ciò solo sia un mafioso.

**Alessandro Zerrillo**



## **INDICE**

### **INTRODUZIONE**

Brevi cenni contenutistici

### **PARTE PRIMA - LA NORMA DI RIFERIMENTO -**

#### **CAPITOLO I**

##### **L'ORIGINE DELLA NORMA**

1. Introduzione allo studio della norma
2. L'associazione a delinquere
3. Inadeguatezza dell'Art. 416 C.p. con riferimento alle consorterie mafiose
4. La legge "Rognoni – La Torre" n. 646 del 1982

#### **CAPITOLO II**

##### **LA DISCIPLINA CODICISTICA**

1. Brevi cenni introduttivi
2. Prima analisi dell'Articolo 416 bis c.p.
3. I beni giuridici tutelati e contrasti giurisprudenziali

### **PARTE SECONDA – LO STUDIO DELLA NORMA -**

#### **CAPITOLO III**

##### **IL METODO MAFIOSO**

1. Introduzione

2. La forza di intimidazione
3. Il vincolo associativo
4. Assoggettamento ed omertà

## **CAPITOLO IV ASPETTI TECNICI**

1. Introduzione
2. Il dolo specifico
3. Le condotte
  - 3.1. La partecipazione
  - 3.2. Il concorso
4. Le circostanze aggravanti
  - 4.1. L'aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p.
  - 4.2. Le fattispecie che, come aggravante, prevedono l'avvalersi delle condizioni ex art. 416 bis c.p. e il caso della "aggravante blindata" ex art. 7 legge 152/1991

## **PARTE TERZA – FENOMENI SOCIALI: IERI, OGGI E DOMANI –**

### **CAPITOLO V I NOTORI RADICAMENTI MALAVITOSI**

1. Cenni introduttivi
2. La 'ndrangheta calabrese
3. Cosa Nostra siciliana

### **CAPITOLO VI LA MAFIA MAE IN NORD: COLONIZZAZIONI DAL SUD ED AGGREGAZIONI LOCALI**

1. Infiltrazione e radicamento
2. La 'ndrangheta in Lombardia
3. La Mala del Brenta: Veneto

## CAPITOLO VII

### ART. 416-BIS E NUOVE MAFIE: APPLICAZIONE O METAMORFOSI?

1. Introduzione
2. Questione delle mafie etniche
3. Le cd. *mafie autoctone*

## CAPITOLO VIII

### PROFILI DEL DIRITTO VIVENTE NELLA GIURISPRUDENZA

1. “Non basta la parola mafia”: Cass. Sez. II 16 marzo 2020 n. 10255
2. 416-bis nel processo *Mafia Capitale*
3. Più a Nord di così non si può: processo Perfido e ‘ndrangheta in Trentino

## CAPITOLO IX

### L'ITALIA CHE SI PENSA LONTANA

1. Esposizione dell'iniziativa
2. Le generazioni più anziane
3. I protagonisti dell'oggi
4. Il futuro
5. Conclusioni

## CAPITOLO X

### OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Parere dell'autore



## INTRODUZIONE

Questo scritto vuole essere una trattazione semplice ma accurata riguardo l'articolo 416-bis c.p. e i suoi risvolti pratici; muovendo dalle storiche associazioni mafiose radicatesi nel nostro Paese verso la fine del XVIII secolo, passando per gli sviluppi e l'espansione verso Settentrione delle mafie del Sud e analizzando le varie leggi che sono state emanate per contrastare il fenomenomafioso in Italia.

Partiremo dalle origini della norma di riferimento, ossia dapprima l'art. 416 c.p. ritenuto poi inadeguato, che per prima ha cercato di inquadrare il fenomeno, descriverne le caratteristiche e contrastarne l'offensività, per vedere poi la legge 'Rognoni-La Torre' del 1982 ed infine l'attuale art.416 bis c.p. che ad oggi stigmatizza l'associazione mafiosa.

In seguito, ci occuperemo delle tipiche movenze e modalità dell'operato mafioso, quali l'intimidazione, l'assoggettamento e la nota omertà sociale che dà man forte alla vita delle cosche mafiose. La nostra trattazione si muoverà attraverso aspetti tecnici quali l'inquadramento dell'elemento soggettivo, le condotte penalmente rilevanti e le varie circostanze aggravanti.

Proseguiremo rievocando la nascita e l'originario radicamento delle più celebri associazioni mafiose, ossia Cosa Nostra e 'ndrangheta, curando sia aspetti che sfiorano il mito e la leggenda che tragici avvenimenti noti a tutti quali l'attentato di Capaci, firmato dalla mafia siciliana come conferma della sfida che Totò Riina e Cosa Nostra lanciarono allo Stato. Di queste mafie, da sempre circoscritte dall'immaginario comune al sud Italia, analizzeremo l'espansione mossa verso il nord del nostro Paese, a testimonianza che il problema delle associazioni mafiose non sia esclusivamente delegare al Meridione. Esporremo poi la vicenda tutta nordica della 'Mala del Brenta', per confermare ulteriormente come anche al di qua del Po' si possano formare, accrescere e radicare mafieed associazioni criminali di quell'ordine.

Infine, valuteremo l'applicabilità dell'art. 416 c.p. alle cosiddette nuove mafie e le varie sentenze, voce della Giurisprudenza, in merito al tema più che mai attuale.

Durante questo percorso ci avvarremo sia di un linguaggio tecnico, specie nella trattazione dei capitoli dedicati ad aspetti squisitamente codicistici, quali l'approfondimento dell'elemento soggettivo e delle condotte penalmente rilevanti, sia di una scrittura maggiormente narrativa quando ci addentreremo nella storia delle mafie e nel ricordo degli eventi che hanno segnato la cronaca nera del nostro Paese.



## PARTE PRIMA – LA NORMA DI RIFERIMENTO –

### CAPITOLO I

#### ORIGINI DELLA NORMA

##### 1. Introduzione allo studio della norma

Essere giuristi, per Schauer, significa ragionare sulle norme e non lasciarsi trasportare dalle emozioni o dal sentito dire; proprio in ragione di ciò, nel dedicarci alle associazioni a delinquere di stampo mafioso, vogliamo partire da quel testo che si cura di sancire quali azioni e come vengano represses dall'ordinamento, in virtù della tutela serbata a determinati beni: il Codice penale.

Già dal passato, il nostro Codice penale punisce l'associazione a delinquere attraverso l'art. 416, andando a perseguire quanti, comunque non meno di tre, si associno, riuniscano, al fine di commettere più delitti, non meglio identificati, di fatto riassumibili nella locuzione *per delinquere*. Senza dubbio, questa norma può considerarsi la base di partenza del contrasto alle associazioni mafiose, non da subito ritenute tali per cui dovergli dedicare un apposito articolo e un'adeguata norma incriminatrice; questo 416, infatti, ha rivestito un ruolo da precorritore, rispetto all'art. 416 *bis* c.p. Fino al 1982, era proprio l'articolo 416 ad occuparsi del grande *genus* delle associazioni a delinquere, inglobando in sé anche quelle di stampo mafioso, di fatto, se taluni soggetti assumevano quei tipici comportamenti, per cui, ad oggi, sarebbero imputati per mafia, riferendosi al 416-bis, in precedenza, si sarebbero visti riferite le accuse mosse dal 416, appunto, senza quell'accostamento *mafiosa* ad associazione. L'assenza di tale specificazione dalle origini, si deve alla percezione e, per lo più, scarsa conoscenza che si aveva del fenomeno mafioso fino a sviluppi, per vero, pressoché recenti.

Questa scelta del legislatore, di ricondurre al novero delle mere associazioni a delinquere anche quelle di stampo mafioso, portava ad una ridotta punibilità dei mafiosi, diversamente dall'asprezza di sanzioni previste oggi; infatti, il tetto edittale del 416 prevede la reclusione ad anni sette, nel suo primo comma, per i promotori dell'associazione, mentre il 416 *bis* alza il limite massimo edittale, per i capi, ad anni diciotto e, comunque, impone una reclusione minima di anni dodici, mentre, per i meri partecipanti, la pena massima è di anni

quindici, apprezzabilmente maggiore rispetto a quanto indirizzato ai promotori delle mere associazioni a delinquere.

È spontaneo chiedersi perché, proprio nel 1982, il legislatore abbia deciso di intervenire sul Codice penale integrandolo e, in particolare, aggiungendo un articolo che andasse specificamente a punire le associazioni di stampo mafioso. Per rispondere a tale curiosità, tuttavia, purtroppo, trova pronta risposta dalla cronaca nera del tempo, infatti nello stesso anno vennero uccisi dalla mafia il politico e sindacalista Pio La Torre, in aprile, e il Generale dei Carabinieri, all'epoca prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel settembre; ovvio che le due vittime di attentati firmati Cosa Nostra si spesero durante le rispettive carriere per contrastare il fenomeno mafioso, a buon diritto ricordiamo le numerose denunce durante i propri comizi politici di La Torre rivolte contro Vito Ciancimino, sindaco palermitano e affiliato a Cosa Nostra che curò per decenni gli interessi della mala sicula all'interno dei palazzi di potere. Invece Dalla Chiesa, all'epoca noto per aver duramente contrastato e infine vinto il fenomeno criminale delle Brigate Rosse nel nord del Paese, venne trasferito con il ruolo di prefetto in quel di Palermo per portare il proprio contributo alla lotta dello Stato contro la mafia; il Generale non si risparmiò nelle scelte e nei mezzi di contrasto a Cosa Nostra che, spaventata ed infastidita dalla presenza del nuovo prefetto, decise di trucidarlo a colpi di kalashnikov con un agguato nel quale perse la vita anche la consorte del Generale.

A seguito di questi tremendi accadimenti e consapevole della sempre crescente pericolosità ed influenza di Cosa Nostra e del suo temibile ed efferato boss, Totò Riina, il Parlamento decise, con la legge n. 646 del 13 settembre 1982 detta Rognoni-La Torre, di perseguire ed incriminare con maggiore fermezza e severità gli esponenti di associazioni mafiose.

La nuova disposizione si pone gli obiettivi preliminari di descrivere queste associazioni criminali, partendo dal numero di componenti che rimanda alla fattispecie del 416 (tre o più persone), inquadrando poi al suo terzo comma i marchi di fabbrica dell'operato mafioso, ossia l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà. In particolare viene in rilievo quella condizione di vincolo che lega gli affiliati alla associazione, che viene dagli stessi considerata e percepita come un'entità che si avvicina al mistico, al credo religioso, sono ben note infatti pratiche di iniziazione alle stesse associazioni mafiose nelle quali si veda il novizio giurare alla presenza di una figura sacra (spesse volte la componente cinematografica ha ritratto questi momenti come delle pseudo confessioni o rituali macabri; si pensi al bucarsi il dito per macchiare un santino con il proprio sangue e poi bruciare la figura sacra per suggellare il legame).

## 2. Associazione a delinquere

Nel nostro ordinamento è perseguita ogni associazione a delinquere e questo è previsto all'articolo 416 del Codice penale e vogliamo considerarne gli aspetti cruciali per dare un inizio, un'adeguata radice allo studio del suo erede in ambito mafioso: l'articolo 416-bis. Di seguito riportiamo il dettato dell'articolo:

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Questa disposizione, per vero, rappresenta una deroga all'articolo 115 che, espressamente, prevede al suo primo comma la non punibilità del mero accordo per commettere un delitto, qualora lo stesso non venga poi commesso, infatti il nostro è un diritto penale dei fatti e non punisce, salvo eccezioni, la mera volontà o accordi volti alla perpetrazione di illeciti bensì il loro compimento; questa anticipazione della punibilità è dovuta all'importanza del bene giuridico tutelato, ossia l'ordine pubblico, e alla grave pericolosità cui lo stesso bene viene esposto. La stessa Corte di cassazione, nella sentenza n. 11470/2022, ha recentemente precisato che, ai fini della configurabilità del 416 c.p., non è necessaria la commissione dei «reati-fine» - cioè quei reati considerati e preveduti dall'associazione - né ai fini della configurabilità dell'associazione né, tantomeno, per soddisfare l'onere probatorio dell'accusa circa la sussistenza della condotta associativa.

Quando si assumono decisioni che anticipano la rilevanza penale a tal punto, deve comunque essere operata un' adeguata valutazione circa le circostanze concrete, di fatto, è richiesto un adeguato accertamento della concreta idoneità del sodalizio, in riferimento ai mezzi e all'organizzazione, a commettere reati; questa obiettiva ponderazione e analisi che deve essere sostenuta caso per caso rende sicura l'anticipazione della punibilità che, così, opererà solo quando vi siano concretamente e effettivamente i presupposti.

Questo reato è, poi, un reato a concorso necessario proprio: infatti, per la sua configurazione è richiesta la partecipazione di almeno tre persone, così come emerge dal primo comma dell'articolo, tuttavia il costante orientamento giurisprudenziale valuta questo numero in senso oggettivo, è dunque indifferente ai fini della configurabilità del reato l'eventuale incapacità di uno degli associati o la sua non conoscenza ovvero il suo decesso.

Volgendo poi lo sguardo alle caratteristiche dei reati associativi ne individuiamo tre:

- il vincolo associativo, che non deve essere stabile e potrà dunque non perdurare dopo la commissione dei reati, deve però non essere circoscritto alla commissione di uno o più reati predeterminati;
- la struttura organizzativa, che deve essere valutata come minima predisposizione di mezzi anche senza suddivisioni gerarchiche interne all'associazione;
- indeterminatezza del programma criminoso, ossia la prefigurazione di una serie indeterminata di delitti che, qualora invece prospetti la commissione di uno o più reati specifici esclude il reato *de quo*.

Guardando, di seguito, alle altre caratteristiche di questo reato, lo possiamo inquadrare come un reato permanente, che si consuma alla nascita del sodalizio concretamente idoneo a turbare l'ordine pubblico; tuttavia, data la già rilevante e considerevole anticipazione della punibilità penale, viene esclusa la configurazione del tentativo ex art. 56, c.p., per evitare una ulteriore anticipazione della rilevanza penale.

Per quanto concerne, invece, l'elemento soggettivo della fattispecie, è richiesto il solo specifico ossia la volontà e coscienza di prendere parte ad una associazione criminale destinata a commettere una indeterminata serie di delitti, senza che sia necessaria la reciproca conoscenza di tutti gli associati.

In conclusione, richiamiamo l'assorbimento che questa disposizione opera rispetto ai singoli reati commessi dall'associazione, al di là della partecipazione materiale ad essi, aspetto che appare ovvio ma non scontato.

### 3. Inadeguatezza dell'articolo 416 c.p.

L'introduzione dell'articolo 416 bis è parsa opportuna al legislatore dopo un ovvio e prolungato tentativo di applicazione del 416 nei casi di mafia; infatti, dall'entrata in vigore del codice Rocco con Regio Decreto del 1930 sino alla legge n. 646 del 1982 si è perseguito ogni imputato per mafia con l'art. 416 c.p. equiparandolo di fatto ad un qualunque associato delinquente. È stata senza dubbio la crescente tensione sociale dell'epoca, mossa dagli eventi ed attentati, a spingere le Camere verso l'adozione di un inasprimento sanzionatorio attraverso la nuova norma; tuttavia, è riduttivo inquadrare il 416 bis come mero inasprimento delle sanzioni.

Infatti, dietro a questa disposizione c'è una ben precisa scelta di politica criminale effettuata dai parlamentari dell'epoca che, consapevoli della drammatica situazione, decisero di analizzare accuratamente il fenomeno mafioso, partendo dalle sue peculiarità genetiche, e contrastarlo con una disposizione che, consapevole della matrice mafiosa, possa ben prestarsi ad inquadrare chimafioso sia e sanzionarlo adeguatamente.

L'inadeguatezza dell'articolo 416 del Codice penale senza dubbio è stata la prima spinta verso l'adozione di un nuovo articolo, di fatto la estesa applicabilità della norma e la sua portata generalizzante verso ogni forma di associazione a delinquere mal si confaceva e mal si confà alla precisione, minuzia e cura che richiede, tutt'oggi, la lotta alla mafia. L'articolo 416 sanziona penalmente quanti si associno tra loro al fine di commettere più delitti e pone poi talune circostanze aggravanti, ad esempio qualora i reati commessi siano riferibili a precise e tassative fattispecie del codice penale la pena edittale viene innalzata; da una rapida lettura del primo comma dell'articolo si può considerare l'entità della pena prevista che, benché tre anni di reclusione non possano dirsi piacevoli, pare sufficientemente limitata e tenue per contrastare e sanzionare le condotte mafiose tragicamente conosciute nel secolo scorso da indurci a confermare l'inadeguatezza di questa disposizione riguardo al fenomeno mafioso. Considerando comparativamente quella che è la scelta di approccio del legislatore in merito alla norma del 416-bis, si evidenzia un'ulteriore aspetto che sfugge alla precedente 416, ossia la descrizione delle peculiarità dell'operato mafioso che si connotano e differenziano per minacciosità, aggressività e violenza dalle associazioni a delinquere altre; infatti rinveniamo al comma terzo della disposizione emanata con la L. 646 del 1982 tutte quelle componenti descrittive dell'atteggiamento intimidatorio mafioso, dell'omertà edell'assoggettamento che esprimono al meglio le decise intenzioni di condanna e prima ancora di individuazione di quelle che tra le associazioni a delinquere si possano definire mafiose.

#### 4. La Legge Rognoni-La Torre del 1982



Stiamo per addentrarci in una delle più discusse e giurisprudenzialmente impegnative disposizioni da applicare e interpretare. Resta ancora ad oggi oggetto di critiche e dubbi ma, per certo, non si può escludere che sia stata una chiara e netta risposta del legislatore, e in senso più esteso dello stato tutto, contro l'operato omicida, sanguinario e meschino di Cosa Nostra.

Dobbiamo riferirci al clima di tensione e paura sociale, specie nelle zone di diretto interesse in quegli anni, per quanto avvenne nell'anno 1982, ossia gli attentati in cui persero la vita, come riportato nel capitolo I.1, Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa avvenuti nella calda Palermo oppressa da faide interne a Cosa Nostra e dall'attacco violento che la mafiasiciliana indirizzò allo stato a partire da quel periodo.

È spaventoso considerare infatti quegli eventuale come la palese e non opinabile volontà mafiosa, specie del numero uno di Cosa Nostra in quel tempo: Totò Riina, di dichiarare apertamente guerra allo stato e a quanti si fossero adoperati per contrastare la criminalità organizzata dell'isola.



Per meglio comprendere il sentir comune e cercare di rendere tangibile il sentimento dell'epoca, che di fatto ha influenzato il Parlamento nell'emanare la L. n. 646 del 1982 e per avvicinarci ai dibattiti e alle questioni che hanno impegnato le nostre Camere all'epoca, abbiamo deciso di trattare questa norma che intitola il capitolo I.2 attraverso un dialogo, realizzato da noi, con il deputato della IX, X e XI Legislatura On. Savio Gastone, che è nostra premura ringraziare per disponibilità e gentilezza.

Di seguito riportiamo gli argomenti discussi con l'Onorevole.

a. *Quale è stato l'evento scatenante la decisione di emanare la Legge n. 646 del 1982?*

# OMISSIS

Per info contattare Alessandro Zerrillo

## CAPITOLO X

### OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Pare doveroso concludere questo nostro viaggio, cominciato sulle origini della norma contro le associazioni mafiose, proseguito sulla storia e attualità delle mafie e terminato con l'attuale giurisprudenza di riferimento, con alcune precisazioni e considerazioni.

Anzitutto è indiscutibile l'affermare che sia ad oggi impensabile riferire il fenomeno mafioso esclusivamente al sud Italia, che si è stata la terra nativa delle più celebri mafie, ma ad oggi è spesso unanostalgica memoria dei tanti affiliati che gestiscono gli affari criminali nel territorio settentrionale e, addirittura, spesse volte, oltre i confini nazionali. La mafia infatti non è solo quella violenta e feroce schiera di bucolici malviventi armati di lupara ma, oggigiorno più che mai, è un *modus operandi*, uninsieme di peculiarità, un credo che connota abili uomini d'affari infiltrati nei più disparati settori dell'economia e che riescono, con spiccate capacità dapprima e con la classica intimidazione mafiosa poi, ad imporsi sulla concorrenza e garantire all'associazione il suo arricchirsi, proliferare e innovarsi, rendendola incontrastabile con rigidi e non aggiornati sistemi della giustizia. Abbiamo visto l'importanza dell'articolo 416 bis che ha per la prima volta voluto dedicare uno spazio *ad hoc* alle mafie, isolandole dalle restanti associazioni a delinquere e questa è indubbiamente la prima arma che lo stato deve adottare per vincere le mafie: isolarle.

Tuttavia tanto sforzo a nulla basta se non vi è un costante aggiornamento della difesa rispetto ai crimini e alle strategie del crimine mafioso, poiché è ovvio che qui più che mai si debba tenere a mente quel brocardo latino che recita *mutatis mutandi*, interpretandolo nel senso di dover adeguare il contrasto all'aggiornarsi dell'offesa, d'altra parte come è impensabile il poter inseguire una moderna autovettura con un pezzo d'epoca, è altrettanto impensabile di poter contrastare l'attività odierna della 'ndrangheta con le primitive attività di contrasto alle mafie.

L'auspicio è quello di una sempre maggiore cooperazione a livello internazionale tra i vari stati e organi di giustizia e polizia per individuare e neutralizzare quanto prima il verificarsi di radicamenti mafiosi; la definitiva vittoria dello stato contro la mafia si avrà infatti a nostro avviso solo nel giorno in cui sarà possibile stroncare sul nascere gli intenti criminali delle associazioni mafiose e per fare questo è palese che non bastino aspre sanzioni ma occorra un sistema efficace in ogni suo aspetto. Un aspetto non trascurabile è per noi la cultura e la dignità, da intendere

come possibilità offerta a tutti coloro che alle volte si trovino, probabilmente incuranti, ad assecondare e aiutare gli intenti e gli affari di mafia poiché costretti da difficili realtà sociali; sono anche queste le dinamiche che non devono essere trascurate dal sistema statale che se si impegna a sconfiggere le mafie deve imprescindibilmente curare le zone più depresse anche dal punto di vista economico e culturale, offrendo un'alternativa sufficientemente dignitosa di vita alle più facili e immediate occasioni di sopravvivenza offerte dalle associazioni mafiose.



Potrà sembrare scontato ma ci piace concludere questa trattazione con le parole di chi la mafia l'ha fronteggiata a viso scoperto, rimettendoci la vita ma sferrando sicuramente i più decisivi colpi: *«La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine»*.

*Alessandro Ferrillo*

*Julia Ecker*